

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**EX ART. 67 E SS. DEL D.LGS. N. 14/2019, AGGIORNATO AL D.LGS. N. 83/2022**

**(CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)**

Per: il Signor ██████████ (C.F. ██████████) nato a Castellaneta (TA) il 19 giugno 1968 e residente in (00191) Roma, ██████████ rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Laura La Rocca (C.F. LRCLRA76P66D612M) e Francesca Pagliara (C.F. PGLFNC73R57H501G), che dichiarano di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni agli indirizzi PEC lauralarocca@ordineavvocatiroma.org e francescapagliara@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei predetti difensori in (00192) Roma, Viale delle Milizie n. 34, giusta procura posta in calce al presente atto.

**1. PREMESSA**

**1)** Il proponente dichiara di versare in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 14/2019 (aggiornato al D. Lgs. n. 83/2022), trovandosi in uno stato di insolvenza come definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 14/2019, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e che legittima quindi la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

**2)** Il proponente riveste la qualità di consumatore ex art. 2, comma 1, lettera e) del citato Decreto Legislativo, *“essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

**3)** Non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 del nuovo c.c.i.i., atteso che il proponente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o



frode. Il proponente, inoltre, non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Il proponente, inoltre, non ha mai utilizzato, né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del citato Decreto Legislativo.

4) Il proponente, alla luce della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, intende, dunque, avvalersi della procedura di ristrutturazione dei debiti, ex art. 67 del nuovo c.c.i.i. A tal fine, previa ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria, in data 7 ottobre 2022, ha fatto richiesta di nomina di un Gestore presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma, per ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa (**doc. 01**).

5) In data 21 ottobre 2022, l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato, quali professionisti incaricati allo svolgimento delle funzioni di Gestori della Crisi, la Dott.ssa Daniela Carvelli e il Dott. Fabio Cerino, che hanno accettato l'incarico loro conferito (**doc. 02**).

6) A seguito del primo incontro, in data 4 novembre 2022, è stata consegnata ai Gestori nominati parte della documentazione utile ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del proponente. Successivamente, nel mese di dicembre 2022 e nel mese di aprile 2023, il proponente ha integrato la documentazione richiesta dai professionisti in sede di audizione, producendo tutti i documenti necessari a supporto della domanda (**docc. 03 e 04**).

7) Il proponente, per il tramite dei propri legali, ha richiesto ai Gestori della Crisi la predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti, in cui siano indicati in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, con la relativa proposta di accordo con i creditori, come indicato dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano; i professionisti



nominati hanno provveduto a redigere e attestare la richiesta relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, che contiene:

- l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di offrire ai creditori gli elementi necessari alla valutazione di convenienza e all'intestato Tribunale gli elementi necessari a validare o meno il voto dei creditori dissenzienti che motivino il dissenso sulla mancata convenienza del piano proposto;
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, previste dalla proposta.

I Gestori della Crisi hanno dato prova di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali competenti e agli enti locali e, nella propria relazione, hanno anche indicato se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione di ciascun finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.

I Gestori della crisi hanno poi comunicato gli esiti della circolarizzazione dei crediti/debiti, compresi quelli tributari, opportunamente inseriti nella presente proposta.

## **2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

1) Il proponente è dipendente della Marina Militare, con qualifica di Luogotenente, assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero della Difesa a far data dal 14 febbraio 1989. L'attuale situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa il proponente trae origine da una dolorosa vicenda familiare.



2) Il Signor [REDACTED] nell'anno 1998, ha contratto a Castellaneta (TA) matrimonio con la Signora [REDACTED] in regime di separazione dei beni (**doc. 05**).

3) Dalla loro unione, in data 12 marzo 2000, è nata a Castellaneta (TA) la figlia [REDACTED] poi deceduta il 25 gennaio 2010, per una gravissima patologia (**doc. 06**) che ha richiesto, negli anni, cure ed assistenza continue, nonché frequenti ricoveri, anche per lunghi periodi (a volte anche mesi), presso varie strutture ospedaliere (principalmente presso il Bambino Gesù di Roma), ricoveri che hanno costretto il proponente ad effettuare lunghi spostamenti (atteso che la famiglia viveva all'epoca nella città di Messina) e a richiedere un periodo di astensione dall'attività lavorativa.

Nei periodi di lontananza forzata da casa, il Signor [REDACTED] ha dovuto affrontare, oltre alle spese medico sanitarie per la cura della figlia, anche le spese di vitto e alloggio per la permanenza a Roma (era consentito, infatti, ad un solo genitore di poter dormire nella struttura ospedaliera). La malattia della figlia ha, purtroppo, inciso in maniera determinante tanto sull'equilibrio psicologico del Signor [REDACTED] quanto su quello economico-finanziario, anche in considerazione del fatto che la moglie è casalinga (e tuttora, dopo la separazione dal marito, non svolge alcuna attività lavorativa, continuando a percepire il mantenimento da parte di quest'ultimo). Tutte le ingenti spese mediche e sanitarie, oltre a quelle sostenute per i viaggi a Roma e per il vitto e l'alloggio nei periodi di degenza di [REDACTED] al Bambino Gesù sono infatti sempre state sostenute, in via esclusiva, dal solo proponente, che non ha potuto contare neppure sull'aiuto economico della propria famiglia di origine.

4) Quando poi non è più riuscito a sostenere le ingenti spese per la cura della figlia (alla quale, peraltro, solo dopo un lungo periodo di tempo è stato concesso l'assegno di accompagnamento), avendo nel frattempo utilizzato tutti i propri risparmi, nell'anno 2008, il proponente ha dovuto richiedere un finanziamento alla Eurofiditalia S.p.A., a garanzia del quale ha concesso la cessione del quinto del proprio stipendio. Successivamente il proponente, per poter rimborsare questo primo finanziamento, essendo divenute nel frattempo insostenibili le spese, si è visto costretto a richiedere ulteriori finanziamenti, come vedremo meglio *infra*.



5) A seguito della morte di [REDACTED] il Signor [REDACTED] (che fino a quale momento aveva potuto godere dei benefici lavorativi grazie alla Legge 104/92) nell'anno 2011 è stato trasferito d'autorità nella città di La Spezia. In quella circostanza, la moglie ha deciso di non seguire il marito, rimanendo a vivere nella città di Messina.

La volontà della moglie di vivere lontana dal marito ha comportato una duplicazione delle spese di vita quotidiane (basti, ad esempio, pensare che il Signor [REDACTED] è stato costretto ad acquistare una seconda auto per potersi muovere a La Spezia, lasciando la propria autovettura a disposizione della moglie nella città di Messina). Il proponente ha dovuto, infatti, provvedere sia al mantenimento proprio che a quello della moglie, la quale, in quegli anni, ha condotto uno stile di vita poco parsimonioso, utilizzando la quasi totalità dello stipendio del marito. Il Signor [REDACTED] si è così trovato ad avere somme appena sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e ad abitare presso l'alloggio destinato dal Ministero ai suoi dipendenti (composto da una camera da letto, con annesso servizio igienico, senza cucina).

Nel 2014, il proponente è stato poi nuovamente trasferito d'autorità, stavolta nella città di Roma e, anche in questa occasione, la moglie non ha inteso seguire il marito, continuando a vivere a Messina e ad attingere allo stipendio del Signor [REDACTED]. La totale fiducia nella gestione delle proprie entrate da parte della moglie, che non si è mai ad oggi adoperata per cercare un'attività lavorativa, rimanendo inoccupata, hanno quindi spinto il [REDACTED] a contrarre ulteriori debiti.

6) Il proponente si è così trovato a dover far fronte in via esclusiva ai debiti contratti nel periodo 2008/2017, ormai divenuti del tutto sproporzionati rispetto alle proprie possibilità economiche.

7) Va aggiunto che, a seguito della difficile situazione familiare, si è definitivamente sciolto il legame matrimoniale, già compromesso, con la proposizione da parte della Signora [REDACTED] di un procedimento di separazione giudiziale iniziato nel 2018 e concluso con la sentenza n. 1323/2021 emessa dal Tribunale di Messina che ha posto a carico del proponente un assegno di mantenimento in favore della moglie, dapprima



fissato in Euro 600,00 mensili e poi ridotto, con il suindicato provvedimento, ad Euro 500,00 mensili (rivalutato oggi, agli indici ISTAT, in Euro 549,00) (**doc. 07**).

**8)** Dopo la separazione dalla moglie, il nucleo familiare del Signor [REDACTED] è composto dallo stesso (**doc. 09**) e l'unica fonte di reddito per il proponente è costituita dal proprio stipendio mensile, erogato dal Ministero, che, al netto delle imposte e delle trattenute per pignoramenti e cessione del quinto, ammonta a circa Euro 1.799,00, rapportato a dodici mensilità.

**9)** Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che la situazione da sovraindebitamento, oggetto della presente procedura, non è in alcun modo riconducibile ad un comportamento imprudente del Signor [REDACTED] avendo quest'ultimo assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere con responsabilità e serietà. Il proponente non ha, in ogni caso, determinato colposamente il proprio sovraindebitamento.

Nella valutazione delle ragioni d'incapacità del proponente di poter adempiere alle dette obbligazioni assumono certamente primaria rilevanza le ingenti spese sostenute per le cure della figlia, nella speranza di poterle salvare la vita e alleviarne, in ogni caso, le indicibili sofferenze. A ciò si aggiunga l'incapacità "psicologica" del proponente di limitare la moglie, anch'essa provata dalla morte della figlia, nelle spese quotidiane; situazione questa che ha portato il [REDACTED] a contrarre ulteriori debiti per non far mancare nulla alla moglie, nella speranza che quest'ultima potesse in qualche modo superare il dolore per la perdita di [REDACTED]

**10)** Tali circostanze costituiscono le motivazioni a sostegno dell'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del sovraindebitamento ai fini della presente procedura.

**2.1. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX D.LGS. N. 14/2019 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 83/2022**

Come anticipato nelle premesse del presente ricorso, il proponente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei



debiti e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il proponente, inoltre, non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla richiesta di ammissione alla presente procedura, così come risulta dall'elenco dei beni mobili registrati (**doc. 09**), dalla visura catastale dell'immobile (**doc. 10**), nonché dai certificati dal casellario giudiziale (**doc. 11**) e dei certificati dei carichi pendenti (**doc. 12**) estratti presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, così come è stato inoltre verificato dai nominati Gestori della Crisi mediante un esame analitico della documentazione offerta dal proponente, nonché di quella richiesta mediante accesso diretto agli atti e mediante interrogazione del debitore.

## **2.2. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX D.LGS. N. 14/2019 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 83/2022**

Sotto il profilo oggettivo, la situazione del proponente rientra nel requisito normativo dell'“*insolvenza*” a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni con regolarità.

In particolare, dall'analisi della situazione economica, reddituale e patrimoniale del proponente, svolta dai Gestori della Crisi nella loro relazione attestativa, si evince che le spese necessarie per il proprio sostentamento sono inferiori alle entrate e la differenza costituisce quell'eccedenza che il Signor [REDACTED] intende offrire ai suoi creditori per la realizzazione del presente piano.

## **3. RICOSTRUZIONE DELLA MASSA ATTIVA E PASSIVA**

### **3.1. IL PASSIVO**

Per evidenziare la tipologia e l'ammontare dei debiti contratti dal proponente, pari a complessivi Euro 71.169,70, si riporta, per maggiore chiarezza espositiva, la seguente tabella:

a) Debito contratto a seguito del finanziamento in data 12 novembre 2008, con Eurofiditalia S.p.A. (e rinegoziato con Banca Popolare Pugliese S.p.A.	<b>Euro 16.050,57</b> (debito residuo)
--	---



in data 11 gennaio 2013 e in data 1 marzo 2017)	
<b>Tipologia del debito: chirografario</b>	
b) Debito contratto a seguito del finanziamento con Fides S.p.A. in data 17 maggio 2011	<b>Euro 17.593,69</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: chirografario</b>	
c) Debito contratto a seguito del finanziamento in data 26 ottobre 2013, con Compass Banca S.p.A. (cessionario IFIS NPL Investing S.p.A.)	<b>Euro 227,26</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: chirografario</b>	
d) Debito contratto a seguito del finanziamento in data 15 novembre 2013, con Deutsche Bank S.p.A. ed oggetto di un atto di pignoramento presso terzi del 7 giugno 2017 (cessionario Banca Guber S.p.A.)	<b>Euro 22.189,22</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: chirografario</b>	
e) Debito contratto a seguito del finanziamento contratto con Compass Banca S.p.A. in data 19 luglio 2014 (cessionario IFIS NPL Investing S.p.A.)	<b>Euro 7.680,89</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: chirografario</b>	
f) Debito contratto a seguito del finanziamento in data 26 settembre 2014, con Deutsche Bank S.p.A. (cessionario IFIS NPL Investing S.p.A.)	<b>Euro 2.483,48</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: chirografario</b>	
g) Saldo negativo del conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A.	<b>Euro 3.971,90</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: chirografario</b>	
h) Comune di Roma. Contravvenzioni per violazione al codice della strada su bene rottamato in data 10 giugno 2020	<b>Euro 195,76</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: privilegio speciale degradato a chirografo</b>	
i) Agenzia Entrate Riscossione. Tassa automobilistica non pagata relativa all'anno 2016 e sanzioni per violazione al codice della strada su bene rottamato in data 10 dicembre 2018	<b>Euro 776,93</b> (debito residuo)
<b>Tipologia del debito: privilegio speciale degradato a chirografo</b>	
<b>TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA</b>	<b>Euro 71.169,70</b>



**Il debito di cui alla lettera a)** della tabella sopra indicata deriva dal contratto di finanziamento (a garanzia del quale è disposta la cessione di 1/5 dello stipendio del proponente) sottoscritto in data 12 novembre 2008, per un importo finanziato originario di Euro 37.200,00, da restituire in 120 rate mensili di Euro 310,00 ciascuna (**doc. 13**).

Il predetto finanziamento è stato richiesto dal Signor [REDACTED] come sopra evidenziato, sia per far fronte alle spese medico/sanitarie necessarie per le cure di [REDACTED] non essendo minimamente sufficiente l'assegno di accompagnamento per la figlia, sia per il sostentamento della moglie, casalinga, che non seguiva il marito negli spostamenti e manteneva la propria abitazione a Messina.

Il contratto è stato rinegoziato, prima della scadenza naturale, in data 11 gennaio 2013 con l'Istituto Banca Popolare Pugliese S.p.A. per un ammontare di Euro 48.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili di importo di Euro 400,00 ognuna, per complessivi 10 anni (**doc. 14**). È stato nuovamente rinegoziato, prima della scadenza naturale, in data 1 marzo 2017 sempre con l'Istituto Banca Popolare Pugliese S.p.A., per un ammontare di Euro 46.568,00 rimborsabile in 120 rate mensili di importo di Euro 388,07 ognuna, per complessivi 10 anni (**docc. 15 e 16**).

**Il debito di cui alla lettera b)** della tabella sopra indicata deriva dal contratto di finanziamento n. 707164 sottoscritto in data 17 maggio 2011 con la Fides, Ente Commissionario per facilitazioni rateali ai lavoratori S.p.A., per un importo complessivo finanziato lordo di Euro 44.160,00 mediante delegazione al pagamento dell'Ente datoriale (Ministero della Difesa), da restituire in 120 rate mensili di Euro 368,00 ciascuna, per complessivi 10 anni (**docc. 17 e 18**).

In data 30 aprile 2019, il Ministero ha disposto la sospensione della delega di pagamento a favore della Fides e, ad oggi, residua un debito di Euro 17.593,69 (**doc. 19**).

**Il debito di cui alla lettera c)** della tabella sopra indicata deriva dal contratto di finanziamento n. 13039713 sottoscritto in data 26 ottobre 2013 con Compass Banca S.p.A. (importo finanziato complessivo, interessi inclusi, di Euro 297,12) da restituire in 30 rate mensili, di Euro 8,00 le prime 29 ed Euro 17,00 l'ultima (**doc. 20**).



**Il debito di cui alla lettera d)** della tabella sopra indicata deriva dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 15 novembre 2013 con Deutsche Bank S.p.A. (importo finanziato complessivo, interessi inclusi, di Euro 44.640,00) da restituire in 120 rate mensili, di Euro 372,00 ognuna, con scadenza 15 novembre 2023 (**doc. 21**).

Nell'anno 2017, non riuscendo più a far fronte a tutte le spese (nonostante i vari contratti di finanziamento nelle more sottoscritti per adempiere alle obbligazioni dei precedenti finanziamenti), il proponente ha subito, in data 7 giugno 2017, da parte della Banca Guber S.p.A. (cessionaria di Deutsche Bank S.p.A.), un atto di pignoramento presso terzi, a seguito del quale viene trattenuta sullo stipendio, già gravato della cessione della quota di 1/5, la somma mensile di Euro 267,34 (sino alla data del 23 marzo 2030, di concorrenza del debito di complessivi Euro 40.628,54) (**doc. 22**).

**Il debito di cui alla lettera e)** della tabella sopra indicata deriva dal contratto di finanziamento n. 13901670 sottoscritto con Compass Banca S.p.A. in data 19 luglio 2014 per un importo complessivo di Euro 8.557,64 da restituire in 60 rate mensili di Euro 140,69 ciascuna, per complessivi 5 anni (**doc. 23**).

In data 12 ottobre 2015, il credito è stato ceduto, pro soluto, alla Banca Ifis S.p.A. e, non essendo più riuscito il proponente ad onorare i pagamenti di questo quinto finanziamento, in data 13 giugno 2022, IFIS NPL Investing S.p.A. ha notificato al Signor [REDACTED] il decreto ingiuntivo n. 8599/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 maggio 2022 (R.G.N. 24382/2022), con il quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 6.805,39, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, oltre alle spese legali e successive occorrente.

Il debito nei confronti della IFIS NPL Investing S.p.A. ammonta, dunque, ad Euro 7.680,89. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini di legge ed è, quindi, passato in giudicato (**doc. 24**).

**Il debito di cui alla lettera f)** della tabella sopra indicata deriva da un saldo negativo di Euro 2.483,48 per la carta revolving emessa dalla Deutsche Bank S.p.A. in data 26 settembre 2014 (**doc. 25**). Il credito è stato poi ceduto alla società IFIS NPL Investing S.p.A., il successivo 10 settembre 2018 (**docc. 26 e 27**).



**Il debito di cui alla lettera g)** della tabella sopra indicata deriva da un saldo negativo di Euro 3.971,90 del conto corrente n. 000000309032 acceso presso Unicredit S.p.A., cointestato con la Signora [REDACTED] passato in sofferenza alla data del 31 gennaio 2020 (**doc. 28**).

**Il debito di cui alla lettera h)** della tabella sopra indicata deriva dalla precisazione del credito pervenuta ai gestori da parte del Comune di Roma. Trattasi di contravvenzioni per violazioni del codice della strada relative ad un motoveicolo targato [REDACTED] di proprietà del Signor [REDACTED] che risulta rottamato in data 19 giugno 2020 (**doc. 29**).

**Il debito di cui alla lettera i)** della tabella sopra indicata deriva dall'estratto di ruolo prodotto ai Gestori dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente:

- ad una tassa automobilistica del 2016 non pagata, per il veicolo targato [REDACTED] di proprietà del proponente (utilizzato però dalla moglie), che è stato rottamato in data 10 dicembre 2018 (**doc. 30**);

- ad alcune contravvenzioni al codice della strada per il sopra citato veicolo targato [REDACTED]

In data 2 settembre 2022, come risulta dall'allegato n. 62 alla relazione attestativa, il Signor [REDACTED] ha presentato una domanda di rateizzazione dell'importo di Euro 710,08 (per n. 4 cartelle di pagamento), successivamente accolta.

Il Signor [REDACTED] ha altresì presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per tutti i ruoli emersi a seguito dell'accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, come risulta dall'allegato n. 63 alla relazione attestativa. L'importo debitorio dovuto in definizione agevolata ammonta a complessivi Euro 776,93, come risulta dal prospetto informativo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, allegato alla relazione attestativa sub doc. n. 64.

### **3.2. L'ATTIVO. CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 67, COMMA 2, C.C.I.I.**

L'attivo patrimoniale è rappresentato da tutti i beni del proponente suscettibili di valorizzazione e potenzialmente idonei a soddisfare i creditori.



### 3.2.1. Beni immobili

Il Signor [REDACTED] è proprietario, per la quota pro-indivisa di 1/3 (con la madre e il fratello) dei seguenti beni immobili:

- immobile sito in Castellaneta (TA), Via [REDACTED] distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] Sub 2, Categoria A/5, Classe 3, consistenza 1,5 vani;
- immobile sito in Castellaneta (TA), Via [REDACTED] distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] Sub 8, Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq 22;
- immobile sito in Castellaneta (TA), [REDACTED] distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] Sub 9, Categoria A/4, Classe 1, consistenza 2,5 vani.

La quota di proprietà deriva dalla successione legittima apertasi a seguito del decesso del padre del proponente, Signor [REDACTED] in data 3 aprile 2008; dalla visura estratta dall'Agenzia del Territorio, i beni suindicati risultano ancora formalmente intestati al Signor [REDACTED] essendo stata presentata la dichiarazione di successione soltanto nel settembre 2022 (**doc. 31**).

Gli immobili suddetti, benché accatastati in tre distinte unità, rappresentano di fatto un'unica unità abitativa, sulla quale grava il diritto di abitazione a favore della madre del proponente, Signora Albina Capriulo, di anni 76.

Il valore di mercato dell'intera unità immobiliare è stato determinato applicando la metodologia di stima basata sui criteri ed i coefficienti forniti dalla Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio e delle specifiche indicazioni fornite al riguardo dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007, nel quale sono stati indicati i criteri per la determinazione del valore degli immobili.

Tenuto conto dei principi sopra enunciati, sono stati rilevati i valori OMI come indicati dall'Agenzia del Territorio, tenuto conto dell'area territoriale, avuto riguardo alla precisa collocazione geografica nel Comune in cui è ubicato l'immobile e della sua



collocazione urbanistica (centrale, semicentrale, periferica, suburbana, rurale). La valutazione ha tenuto conto della consistenza degli immobili rilevata dagli atti. Sono stati quindi determinati i valori medi di mercato relativi al secondo semestre 2022, desunti dal Listino Ufficiale dell'OMI, che individua le diverse categorie catastali dei beni<sup>1</sup>.

La fascia di appartenenza del suddetto immobile è stata individuata nella zona OMI "Semicentrale/Via Verdi, Tedesco, IV Commercio, Del Mercato, Fasano, P. Del Capillo, Ospedale, Fasano, Mancini" classificata con il codice C3. I valori estrapolati sono stati moltiplicati per la superficie dei singoli immobili. Il valore di mercato dell'intera piena proprietà del predetto immobile (appartamento e pertinenze) applicando i criteri sopra riportati può essere indicato in Euro 93.059,00, mentre il valore della quota di proprietà del proponente, pari ad 1/3, è pari ad Euro 31.020,00. Occorre, tuttavia, ricordare che il bene è gravato dal diritto di abitazione della madre dell'istante e, pertanto, il reale ed attuale valore dell'immobile deve essere ridotto per tener conto del gravame (come da tabelle del 21 dicembre 2021 – G.U. n. 309 del 30 dicembre 2020) in Euro 21.714,00.

<sup>1</sup> In particolare, la determinazione del valore degli immobili si è basata sulla seguente formula:

$$\text{Valore al mq} = \text{Val OMI}_{\text{MIN}} + [(\text{Val OMI}_{\text{MAX}} - \text{Val OMI}_{\text{MIN}}) \times K]$$

dove:

$\text{Val OMI}_{\text{MIN}}$  e  $\text{Val OMI}_{\text{MAX}}$  indicano rispettivamente i valori minimi e massimi espressi in €/mq rinvenuti nella banca dati del Mercato Immobiliare con riferimento alla Provincia, al Comune, e alla zona omogenea OMI in cui si colloca l'immobile considerato.

$K$  rappresenta la media ponderata di due coefficienti  $K_1$  (taglio superficie) e  $K_2$  (livello di piano) ed è calcolato sulla base della seguente formula:

$$K = \frac{(K_1 + 3 \times K_2)}{4}$$

In particolare, le due componenti sopra indicate tengono conto dei seguenti parametri:

$K_1$ (taglio superficie)	Consistenza	Coefficiente
	fino a 45 mq	1,00
	oltre 45 mq e fino a 70 mq	0,80
	oltre 70 mq e fino a 120 mq	0,50
	oltre 120 mq e fino a 150 mq	0,30
	oltre 150 mq	0,00

  

$K_2$ (livello piano)	Ubicazione piano	Coefficiente
	piano seminterrato	0,00
	piano terreno	0,20
	piano primo	0,40
	piano intermedio	0,50
	piano ultimo	0,80
	piano attico	1,00



Si precisa, inoltre, che la quota di proprietà degli immobili suindicati, anche al fine di salvaguardare la madre, anziana e vedova, viene esclusa dalla presente proposta.

In ogni caso, come si vedrà meglio *infra*, l'importo che si potrebbe ricavare da una vendita forzata degli immobili suindicati, considerato che il valore della quota spettante al proponente è pari a circa Euro 21.714,00 (importo che tiene appunto conto del diritto di abitazione della madre) e che detta somma potrebbe essere suscettibile di un ulteriore decremento in ipotesi di vendita competitiva, essa risulta essere di molto inferiore all'importo che il proponente intende offrire, con il presente piano, per il soddisfacimento dei propri creditori che, con l'accoglimento della presente proposta, otterrebbero un indubbio vantaggio economico rispetto alla procedura liquidatoria.

### **3.2.2. Beni mobili registrati**

Il Signor [REDACTED] è proprietario del motoveicolo marca Suzuki, modello C9, targato [REDACTED] immatricolato in data 19 gennaio 2015, acquistato usato il 24 novembre 2020, alimentazione a benzina, KM attuali percorso circa 18.000. Il valore del detto motoveicolo, valutato sul mercato dell'usato, come emerge da riviste specializzate del settore, ammonta a circa Euro 1.800,00 (**docc. 32 e 33**).

Data l'esiguità del valore del bene e considerato che lo stesso è l'unico mezzo che il proponente usa per gli spostamenti da e per il lavoro (mezzo necessario, data la difficoltà di raggiungimento del luogo di lavoro con i mezzi pubblici), ritenuto peraltro che la sua alienazione non arrecherebbe alcuna utilità per i creditori (posto che i costi da sostenere per la vendita sarebbero maggiori dei ricavi), il bene verrà escluso dalla presente proposta.

### **3.2.3. Rapporti di conto corrente**

Il proponente è titolare del conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto presso Poste Italiane S.p.A., con un saldo attivo al 31 dicembre 2022 di Euro 11.673,08 (**doc. 34**) e, al 30 aprile 2023, con un saldo attivo di Euro 9.199,99 (**doc. 35**).

È titolare altresì di una carta di credito prepagata Postepay (che viene ricaricata dall'unico conto corrente intestato al Signor [REDACTED] e che presenta al 30 aprile 2023



un saldo attivo di Euro 2.720,70 (**doc. 36**). Dall'analisi delle movimentazioni presenti sull'estratto conto e sulla carta prepagata, si evince che gli stessi vengono movimentati soltanto per far fronte alle spese di vita quotidiana ed ordinaria (spesa, farmacia, ricarica telefono, benzina, vestiario, etc.), per corrispondere l'assegno di mantenimento al coniuge, corrisposto attualmente nella misura di Euro 500,00 (non rivalutata agli indici ISTAT) e per provvedere al pagamento della rateizzazione mensile a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

### **3.2.4. Redditi**

Come già anticipato nelle premesse, il proponente è un Luogotenente in servizio nella Marina Militare, con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero della Difesa. Alla data di redazione del presente ricorso, sulla base della ricostruzione della Certificazione Unica 2023 (relativa ai redditi 2022) (**doc. 37**) e delle buste paga dell'anno 2022, si rileva che il proponente percepisce una retribuzione netta di circa Euro 1.799,00 rapportata a 12 mensilità, al netto delle imposte e delle trattenute per la cessione del quinto e per il pignoramento della Banca Guber S.p.A. (cessionaria di Deutsche Bank S.p.A.). Le entrate lorde del proponente, nell'anno 2021, sono state pari ad Euro 39.969,00, come emerge dal modello 730/2022 allegato (**doc. 38**).

Si producono anche le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 730/2021 e 730/2020 (**docc. 39 e 40**) e si riepilogano, di seguito, i valori reddituali degli ultimi tre anni, risultanti dai documenti fiscali prodotti e **che non tengono conto delle decurtazioni sopra menzionate:**

<b>Anno</b>	<b>Reddito lordo</b>	<b>Imposte</b>	<b>Reddito netto annuo</b>
<b>2019</b>	Euro 38.528,00	Euro 10.548,00	Euro 27.980,00
<b>2020</b>	Euro 39.814,00	Euro 11.797,00	Euro 28.017,00
<b>2021</b>	Euro 39.969,00	Euro 12.391,00	Euro 27.578,00
<b>2022<sup>2</sup></b>	Euro 42.016,85	Euro 12.342,35	Euro 29.674,50

<sup>2</sup> Si fa presente che l'importo deriva dalla Certificazione Unica 2023 relativa ai redditi 2022, non essendo, allo stato, ancora disponibile il modello 730/2023.



Il proponente, nel periodo 2020/2022, ha percepito altresì modestissime somme di denaro (inferiori, complessivamente, ai 600,00 Euro) per l'attività dilettantistica di allenatore sportivo svolta solo occasionalmente per la Federazione Italiana Pallacanestro. Detti introiti non emergono dalle dichiarazioni dei redditi, poiché il loro ammontare non supera la soglia dell'imposizione fiscale.

#### **4. NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO**

Come già rilevato in premessa, il nucleo familiare del proponente è composto soltanto dal medesimo.

Il Signor [REDACTED] ha indicato in complessivi Euro 1.128,00 circa le spese mensili necessarie al proprio sostentamento (**doc. 41**).

L'importo dichiarato dal proponente in via previsionale è coerente con le spese effettivamente dal medesimo sostenute nel corso dell'anno 2022, spese che sono state analiticamente verificate anche dai Gestori della Crisi sul conto corrente intestato al Signor [REDACTED]. Si tratta di spese contenute, non voluttuarie e tanto meno superflue, che mostrano come il proponente non "sperperi" in alcun modo il proprio stipendio.

Il Signor [REDACTED] inoltre, al fine di contenere al minimo dette spese ed anche nell'ottica di voler risolvere in modo concreto la situazione di sovraindebitamento nel quale si trova, suo malgrado, continua ad esempio a vivere nell'alloggio di servizio (una sola stanza con annesso servizio igienico, all'interno di una Caserma) che gli viene fornito dal Ministero e si reca solo una volta al mese a trovare la madre in Puglia.

Considerando ora che la soglia di povertà assoluta, calcolata sul sito dell'ISTAT, per una famiglia composta da un unico soggetto di età compresa tra i 18 e i 59 anni che vive a Roma, una città metropolitana del Centro Italia, è pari ad Euro 811,08 circa per l'anno 2021 (ultimo dato disponibile) (**doc. 42**), mentre la spesa media mensile per famiglia composta da una sola persona, residente nella città di Roma, è calcolata dall'ISTAT nella misura di Euro 1.147,22, emerge che l'importo indicato dal proponente, di poco superiore (di appena Euro 300,00) alla soglia di povertà assoluta, è assolutamente congruo e le spese documentate e indicate nel prospetto che segue sono chiaro indice di una sobria conduzione di vita quotidiana.



Si riporta la seguente tabella riepilogativa delle spese mensili e annuali:

Tipologia di spesa	Importo annuo	Importo mensile
Bancarie	120,00	10,00
Generi alimentari	6.480,00	540,00
Comunicazioni	480,00	40,00
Mediche (polizza sanitaria)	516,00	43,00
Assicurative	300,00	25,00
Trasporti	2.040,00	170,00
Spese non food (altri beni e servizi)	3.600,00	300,00
<b>TOTALI</b>	<b>13.536,00</b>	<b>1.128,00</b>

#### 4. PROPOSTA DI ACCORDO

Preliminarmente è doveroso precisare che la procedura che il Signor [REDACTED] intende proporre è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di soddisfare il ceto creditorio (piano di ristrutturazione dei debiti), attraverso il pagamento mensile di Euro 550,00 per n. 36 mesi, per complessivi Euro 19.800,00 (Euro diciannovemilaottocento/00).

La scelta dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è supportata dai seguenti elementi:

a) il Signor [REDACTED] è titolare di un reddito da lavoro dipendente statale, a tempo indeterminato ed ha un reddito medio mensile, al lordo delle trattenute gravanti sullo stipendio (cessione del quinto e pignoramento presso terzi) di Euro 2.454,00 circa;

b) le spese indispensabili alla sussistenza ammontano ad Euro 1.128,00 circa mensili;

c) il proponente deve versare alla moglie ogni mese l'assegno a titolo di mantenimento di Euro 549,00 (comprensivo di rivalutazione ISTAT);

d) sullo stipendio del proponente grava altresì mensilmente la spesa di Euro 60,00 circa per l'alloggio di servizio;



e) il Signor ██████ sostiene inoltre una spesa mensile di Euro 30,00 circa, quale rateo dovuto per la definizione agevolata richiesta all'Agenzia delle Entrate;

f) l'importo del quale il proponente può dunque liberamente disporre ammonta ad Euro 687,00 ed il proponente intende offrire ai propri creditori una rata mensile di Euro 550,00 (residuando per sé, per eventuali spese imprevedute, un piccolo margine economico di Euro 137,00);

g) esiste una condizione di meritevolezza, fondata su un indebitamento incolpevole a cui il Signor ██████ pensava di riuscire a far fronte (anche in ragione della sicurezza data dal suo lavoro, essendo un dipendente statale a tempo indeterminato). Indebitamento, in ogni caso, che si è venuto a determinare per ragioni lodevoli e umanamente comprensibili;

h) il proponente è proprietario, soltanto per la quota indivisa di 1/3, dell'immobile di proprietà del padre, deceduto, e nel quale vive attualmente la madre anziana. Trattandosi di una quota indivisa di un bene indiviso, difficilmente il bene potrà trovare una collocazione sul mercato immobiliare e, peraltro, né la madre, né il fratello del Signor ██████ sono nella condizione economica di poter acquistare la quota di quest'ultimo (ma quand'anche ciò fosse possibile, dalla vendita si ricaverebbe comunque una somma inferiore a quella che viene oggi offerta ai creditori con il presente accordo di ristrutturazione dei debiti). In ogni caso, per salvaguardare la serenità della madre anziana e vedova, il proponente intende escludere il suddetto bene dal piano;

i) il Signor ██████ non è proprietario di altri beni mobili, né di altri beni immobili e mobili registrati, ad eccezione, come detto, del motoveicolo immatricolato nell'anno 2015 ed acquistato usato, unico bene che utilizza per gli spostamenti lavorativi e che intende quindi escludere dalla presente proposta;

j) la proposta è limitata a soli 3 anni, poiché il Signor ██████ non può prevedere, per un periodo di tempo più lungo, la disponibilità dell'alloggio riservato dal Ministero della Difesa ai suoi dipendenti; laddove il Ministero negasse tale possibilità, il Signor



██████ si vedrebbe costretto a sostenere il costo di locazione per un immobile, con notevole riduzione del proprio stipendio.

## 6. CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il piano di ristrutturazione elaborato sulla base dell'art. 67, comma 1, indica in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

L'esposizione debitoria del proponente è pari ad Euro 71.169,70, importo al quale devono essere aggiunte le somme dovute all'OCC e ai legali del proponente e così per un importo complessivo di Euro 81.466,18. Nella seguente tabella, per maggiore chiarezza espositiva, sono riportati nel dettaglio tutti i debiti del proponente:

ELENCO CREDITORI	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO DEBITO
OCC DI ROMA	IN PREDEDUZIONE	Euro 6.315,00
STUDIO LEGALE PLR – LA ROCCA PAGLIARA	PRIVILEGIATO	Euro 3.981,48
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	CHIROGRAFARIO	Euro 16.050,57
FIDES S.P.A.	CHIROGRAFARIO	Euro 17.593,69
IFIS NPL INVESTING S.P.A. (cessionaria di Compass Banca S.p.A.)	CHIROGRAFARIO	Euro 227,26
DEUTSCHE BANK S.P.A.	CHIROGRAFARIO	Euro 22.189,22
IFIS NPL INVESTING S.P.A. (cessionaria di Compass Banca S.p.A.)	CHIROGRAFARIO	Euro 7.680,89
IFIS NPL INVESTING S.P.A. (cessionaria di Deutsche Bank S.p.A.)	CHIROGRAFARIO	Euro 2.483,48
UNICREDIT S.P.A.	CHIROGRAFARIO	Euro 3.971,90
COMUNE DI ROMA	CHIROGRAFARIO	Euro 195,76
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CHIROGRAFARIO	Euro 776,93

A fronte di detta esposizione debitoria, l'istante intende proporre il seguente piano di ristrutturazione dei debiti, mediante il pagamento del complessivo importo di Euro 19.800,00, che potrà garantire la soddisfazione dei creditori e che prevede una riduzione complessiva del proprio debito del 13,50% circa, nelle seguenti modalità:



1) pagamento integrale delle spese in prededuzione, riguardanti il compenso dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che ammontano a complessivi Euro 7.315,00 (**doc. 43**), di cui Euro 1.000,00 sono già stati versati a titolo di acconto, per cui residuano Euro 6.315,00;

2) pagamento integrale del compenso dei legali per complessivi Euro 3.981,48 (**doc. 44**);

3) i debiti verso gli altri creditori, fatta eccezione per l'Agenzia Entrate Riscossione che verrà soddisfatta in misura maggiore attraverso la cosiddetta rottamazione *quater* alla quale ha aderito il Signor [REDACTED] (cfr. allegato n. 63 alla relazione attestativa), essendo tutti di natura chirografaria, saranno soddisfatti nella misura del 13,50%.

Alla fine del periodo di durata del piano (3 anni), i singoli creditori verrebbero, quindi, soddisfatti come segue, come meglio esplicitato nella seguente tabella:

Creditore	Natura credito	Credito vantato	Credito soddisfatto	% Soddifazione
OCC	Prededuzione	6.315,00	6.315,00	100,00 %
Studio PLR La Rocca - Pagliara	Privilegiato	3.981,48	3.981,48	100,00 %
Banca Popolare Pugliese S.p.A.	Chirografo	16.050,57	2.166,82	13,50%
Fides S.p.A.	Chirografo	17.593,69	2.375,14	13,50%
IFIS NPL S.p.A. (cessionaria di Compass Banca S.p.A.)	Chirografo	227,26	30,68	13,50%
Banca Guber S.p.A. (cessionaria di Deutsche Bank)	Chirografo	22.189,22	2.995,54	13,50%
IFIS NPL S.p.A. (cessionaria di Compass Banca S.p.A.)	Chirografo	7.680,89	1.036,92	13,50%
IFIS NPL S.p.A. (cessionaria di Deutsche Bank S.p.A.)	Chirografo	2.483,48	335,26	13,50%
Unicredit S.p.A.	Chirografo	3.971,90	536,20	13,50%
Comune di Roma	Chirografo	195,76	26,42	13,50%



La proposta formulata dal Signor [REDACTED] appare indubbiamente vantaggiosa per i creditori ed i Gestori della Crisi, nella propria relazione attestativa, hanno confermato la convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del proponente.

La somma di Euro 19.800,00 che il Signor [REDACTED] intende offrire per il soddisfacimento dei propri creditori è, infatti, superiore all'importo che si ricaverebbe dalla vendita degli immobili in proprietà del proponente per la quota di 1/3 (come meglio descritti al paragrafo 3.2.1 del presente ricorso), gravati dal diritto di abitazione della madre.

Considerando, infatti, il valore pieno di mercato degli immobili pari ad Euro 93.059,00 (valore OMI per l'anno 2022), ridotto ad Euro 65.142,00 esistendo il diritto di abitazione gravante sul bene, il valore della quota di spettanza del proponente (1/3) sarebbe pari ad Euro 21.714,00. Ebbene, in caso di un procedimento liquidatorio forzoso, occorre tener conto sia della circostanza in base alla quale l'offerta minima per partecipare all'asta è ridotta del 25% del valore di stima dei beni (e, quindi, pari ad Euro 16.285,50), sia della circostanza in base alla quale il primo tentativo di vendita potrebbe andare deserto (e, in tale ipotesi, che si può realisticamente sostenere, vi sarebbe un'ulteriore riduzione del prezzo di vendita del 20%). L'offerta minima per il secondo tentativo di vendita sarebbe dunque pari ad Euro 13.028,40.

L'importo di Euro 19.800,00 offerto dal proponente in sostituzione del valore della quota del bene si appalesa, quindi, certamente migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infine, ma non per importanza, si evidenzia come la rata mensile di Euro 550,00, offerta dal proponente, sia pienamente sostenibile, poiché incidente nella misura del 22% circa dell'ammontare complessivo delle entrate (la sola retribuzione).

Il piano appare, quindi, pienamente sostenibile e ben strutturato; considerando, infatti, entrate medie mensili lorde per Euro 2.454,00, spese medie mensili previste in Euro 1.128,00 per il fabbisogno primario del proponente, Euro 549,00 per l'assegno di mantenimento del coniuge, spese mensili per l'alloggio di servizio pari ad Euro 60,00



circa, rate mensili versate all'Agenzia delle Entrate per la procedura di definizione agevolata pari ad Euro 30,00 circa, residuano nella disponibilità del proponente circa Euro 687,00 mensili.

Con detto importo il proponente è, pertanto, in grado di coprire integralmente la rata mensile proposta nella presente procedura, considerando un minimo di margine economico perché al proponente non sia preclusa la possibilità di far fronte a spese impreviste.

#### **7. INFORMAZIONI SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Il proponente, con autocertificazione allegata (**doc. 45**), ha dichiarato di non aver posto in essere atti di disposizione del patrimonio nel corso degli ultimi cinque anni e ciò è stato anche verificato dai Gestori della Crisi.

Tale dichiarazione è stata, inoltre, verificata sul Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate; tra gli atti dispositivi si evince, infatti, soltanto la dichiarazione di successione del Signor [REDACTED]

#### **8. SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

Gli esiti delle ricerche presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia - CRIF (**doc. 46**) non hanno rilevato anomalie o elementi diversi da quelle esposte dal proponente.

Dall'esame della visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni diverse da quelle già esposte nel piano. Dai modelli 730 consegnati e presentati presso l'Agenzia Entrate, nonché dall'analisi del cassetto fiscale, non emergono comunicazioni di irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni come dichiarato dal Signor [REDACTED]

L'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riporta un'esposizione debitoria per violazioni al codice della strada e pagamenti di tasse automobilistiche. Il proponente ha aderito alla rateizzazione con identificativo 153657 del 26 settembre 2022.



## 9. MERITEVOLEZZA E MERITO CREDITIZIO

I Gestori della Crisi incaricati hanno accertato e attestato la sussistenza della meritevolezza del proponente; hanno, in particolare, accertato l'assenza di colpa e di malafede prevista dal D.Lgs. n. 14/2019.

Nel giudizio di meritevolezza della condotta d'indebitamento da parte del proponente, i Gestori hanno escluso che il Signor [REDACTED] abbia assunto le obbligazioni iniziali senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (così come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019). I Gestori hanno inoltre accertato che il proponente non ha conseguito alcun indebito arricchimento a danno dei creditori e non ha compiuto alcun atto in frode. I Gestori hanno anche indicato se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione di ciascun finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Signor [REDACTED] come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliata, facendo proprie le considerazioni svolte dai Gestori della Crisi nella relazione attestativa,

### CHIEDE

all'III.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del nuovo c.c.i.i., valutata la proposta e constatata altresì l'assenza di atti in frode ai creditori:

- in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disporre che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare



l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (inclusa la revoca della cessione del quinto dello stipendio a favore di Banca Popolare Pugliese S.c.p.A.), compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- in via principale, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Signor [REDACTED] ai sensi dell'art. 70 del nuovo c.c.i.i.

Con riserva, in ogni caso, di apportare le modifiche e/o integrazioni alla proposta e di ulteriore produzione documentale che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- 1) istanza, in data 7 ottobre 2022, di nomina del Gestore della Crisi;
- 2) nomina dei Gestori in data 21 ottobre 2022;
- 3) verbale di audizione del 4 novembre 2022;
- 4) verbale di audizione del 17 aprile 2023;
- 5) estratto per riassunto atto di matrimonio;
- 6) foglio matricolare dal quale risulta la data di morte della figlia [REDACTED];
- 7) sentenza n. 1323/2021 emessa in data 30 giugno 2021 dal Tribunale di Messina;
- 8) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia del Signor [REDACTED];
- 9) visura al PRA;
- 10) visura immobile;
- 11) certificato dal casellario giudiziale;
- 12) certificato dei carichi pendenti;
- 13) contratto di finanziamento sottoscritto con Eurofiditalia S.p.A. in data 12 novembre 2008;
- 14) rinegoziazione del finanziamento con Banca Popolare Pugliese S.p.A. dell'11 gennaio 2013;



- 15) rinegoziazione del finanziamento con Banca Popolare Pugliese S.p.A. dell'1 marzo 2017;
- 16) piano di ammortamento con Banca Popolare Pugliese S.p.A.;
- 17) contratto di finanziamento sottoscritto con Fides S.p.A. in data 17 maggio 2011;
- 18) piano di ammortamento Fides S.p.A.;
- 19) sospensione in data 30 aprile 2019 della delega di pagamento in favore della Fides S.p.A.;
- 20) contratto di finanziamento sottoscritto con Compass Banca S.p.A. in data 26 ottobre 2013;
- 21) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15 novembre 2013 con Deutsche Bank S.p.A.;
- 22) piano di ammortamento a seguito di pignoramento presso terzi promosso dalla Banca Guber S.p.A. (cessionaria di Deutsche Bank S.p.A.);
- 23) contratto di finanziamento sottoscritto con Compass Banca S.p.A. in data 19 luglio 2014;
- 24) decreto ingiuntivo n. 8599/2022 di IFIS NPL Investing S.p.A.;
- 25) contratto carta revolving del 26 settembre 2014;
- 26) saldo negativo della carta revolving emessa dalla Deutsche Bank S.p.A.;
- 27) cessione del credito della carta revolving alla IFIS NPL Investing S.p.A.;
- 28) saldo negativo conto corrente Unicredit;
- 29) rottamazione motoveicolo [REDACTED]
- 30) rottamazione veicolo [REDACTED]
- 31) dichiarazione di successione del Signor [REDACTED] [REDACTED] padre del proponente;
- 32) certificato motoveicolo targato [REDACTED]
- 33) valore del motoveicolo targato [REDACTED] come emerso da riviste specializzate;
- 34) estratto conto al 31 dicembre 2022;
- 35) estratto conto al 30 aprile 2023;



- 36) saldo carta di credito al 30 aprile 2023;
- 37) Certificazione Unica 2023;
- 38) modello 730/2022;
- 39) modello 730/2021;
- 40) modello 730/2020;
- 41) dichiarazione a firma del Signor [REDACTED] dell'ammontare delle spese mensili per il sostentamento;
- 42) prospetto Istat 2022 per spesa media mensile;
- 43) compenso OCC;
- 44) compenso legali;
- 45) autodichiarazione a firma del Signor [REDACTED]
- 46) risultanze CRIF.

Con osservanza.

Roma, 11 maggio 2023

Avv. Laura La Rocca

Avv. Francesca Pagliara

